


n. 1013/12 RG Gip  
n. 5854/10 rgnr  
N. 628/12 R.C.O.



## Tribunale di Varese

### Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

#### DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- artt. 321 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari,  
rilevato che il Pubblico Ministero ha qui trasmesso gli atti del procedimento  
penale in epigrafe nei confronti di:

con richiesta di sequestro preventivo dell'area di cui ai mappali numeri 613,  
974, 2232, 1007, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 4428, 4429 e 4430, del Foglio 1,  
Comune di Azzate (VA) e Demaniali 4991, 605 e 4392;  
considerato che si procede per i seguenti fatti costituenti reato, oggetto di  
addebito provvisorio:

- A) contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lettera c), primo periodo, del D.P.R. n. 380/2001, perché, in concorso tra loro, quali rappresentanti legali e componenti del consiglio di amministrazione della società [REDACTED] - in particolare [REDACTED] quale Presidente del Consiglio di amministrazione ed i rimanenti quali Consiglieri, tutti dotati dei necessari poteri di rappresentanza e di amministrazione - proprietaria del terreno sussistente sui mappali nn. 613, 974, 2232, 1007, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 4428, 4429 e 4430, del Foglio 1, Comune di Azzate (VA) (zona prospiciente il Lago di Varese e sottoposta a vincoli ambientali e paesistici o comunque confluenti nei vincoli stessi in base a normativa specialistica, come sotto meglio specificato), nonché, in concorso con i titolari dei 420 lotti, corrispondenti a 453 soci-azionisti della società (nei confronti dei quali si procede a parte), assegnavano a questi ultimi la facoltà di uso e godimento esclusivo delle piazzole, corrispondenti ai rispettivi certificati azionari, ab origine solo per dislocarvi *caravans* e case e strutture comunque mobili, e poi, invece, autorizzavano e realizzavano opere di urbanizzazione comuni ed estese all'intera area, come sotto descritte, che comportavano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni di cui

si tratta, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dalle norme vigenti e senza la alcuna autorizzazione comunale e degli Enti pubblici preposti alla gestione dei vincoli (vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera b), quale territorio contermina a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi; lettera c), fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; art. 136 in collegamento a D.M. n. 9 novembre 1961, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Lago di Varese; area contigua o parzialmente rientrante al e nel sito di Interesse Comunitario, SIC IT2010022 Alnete del Lago di Varese nonché alla e nella Zona di protezione speciale, ZPS, IT2010501 "Lago di Varese", aree tutelate definiti Siti Natura 2000, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" E2009/147/CE "Uccelli"; non solo attraverso il frazionamento del terreno in lotti, ma anche attraverso la previsione ed effettiva realizzazione delle citate opere di urbanizzazione (esecuzione di reti di fognatura e distribuzione del gas non autorizzate su area anche parzialmente demaniale ed allaccio alle stesse a cura di ciascuno degli azionisti), così denunciando in modo non equivoco la destinazione preordinata della piazzola e dell'intera area a scopo edificatorio, in luogo che a semplice campeggio ed area destinata alla allocazione di strutture mobili, come in origine, oltre che alla allocazione di strutture di comune utilizzo per i campeggiatori, queste ultime regolarmente assentite secondo iniziale licenza edilizia (con la precisazione, infatti, per quanto riguarda la costruzione di locali comuni - piscina, bar, ed annessi - secondo la licenza edilizia n. 60/74, l'esecuzione degli impianti fissi era condizionata all'osservanza di norme regionali e statali, poi disattese, per cui anche i locali comuni, piscina inclusa, possono dirsi costruiti abusivamente).

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

B) della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 44, comma 1, lettera c), secondo periodo del D.P.R. n. 380/2001, perché, in concorso tra loro, quali rappresentanti legali e componenti del consiglio di amministrazione della società [REDACTED] S.p.A" - in particolare [REDACTED] quale Presidente del Consiglio di amministrazione ed i rimanenti quali Consiglieri, tutti dotati dei necessari poteri di rappresentanza e di amministrazione - proprietaria del terreno sussistente sui mappali nn. 613, 974, 2232, 1007, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 4428, 4429 e 4430, del Foglio 1, Comune di Azzate (VA) zona prospiciente il Lago di Varese e sottoposta a vincoli ambientali e paesistici o comunque confluenti nei vincoli stessi in base a normativa specialistica (vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera b), quale territorio contermina a laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per territori elevati sui laghi; lettera c), fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; art. 136 in collegamento a D.M. n. 9 novembre 1961, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del Lago di Varese; area contigua o parzialmente rientrante al e nel sito di Interesse Comunitario, SIC IT2010022 Alnete del Lago di Varese nonché alla e nella Zona di protezione speciale, ZPS, IT2010501 "Lago di Varese", aree tutelate definiti Siti Natura 2000, istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" E2009/147/CE "Uccelli"), nonché, in concorso con i titolari dei 420 lotti, corrispondenti a 453 soci-azionisti della società (nei confronti dei quali si procede a parte), consentivano che i predetti titolari delle azioni e assegnatari dei lotti effettuassero

interventi edilizi, diversificati, ma tutti consistenti nella trasformazione delle strutture mobili (*campers, roulotte* e case mobili), in strutture permanenti e saldamente ancorate al suolo, ovvero nella costruzione *tout court* di edifici abusivi, tutte con allacciamenti stabili e non rimovibili ad energia elettrica, acqua potabile, fognatura e gas, in assenza di permesso di costruire ed in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dalle norme vigenti e senza la alcuna autorizzazione comunale e degli Enti pubblici preposti alla gestione dei vincoli. Inoltre, per quanto riguarda la costruzione di locali comuni alla struttura - piscina, bar, ed annessi - secondo la licenza edilizia n. 60/74, l'esecuzione degli impianti fissi, piscina inclusa, era condizionata all'osservanza di norme regionali e statali, poi disattese, per cui anche tali locali comuni, direttamente realizzati dalla società XXXXXXXXXX S.p.A. e per loro tramite dai citati amministratori, venivano realizzati e comunque mantenuti in essere abusivamente.

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

- C) del delitto previsto e punito degli artt. 110 c.p., 181, comma 1-bis, 136 e 142, lettera b) D.Lgs. n. 42/2004, perché, in concorso, ed agendo come meglio descritto ai capi A) e B), che precedono e con le qualifiche ed i poteri ivi indicati, altresì concorrevano nell'esecuzione dei suddetti lavori su area che, per caratteristiche paesaggistiche, era stata dichiarata di notevole interesse pubblico, con apposito provvedimento emanato in epoca precedente alla realizzazione dei lavori stessi (precisamente con D.M. n. 9 novembre 1961).

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

- D) della contravvenzione prevista e punita degli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.152/2006, perché, in concorso ed agendo come meglio descritto ai capi A), B) e C), che precedono e con le qualifiche ed i poteri ivi indicati, effettuavano attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi, senza autorizzazione, in particolare versando le acque reflue domestiche, con allacciamento abusivo, alla rete fognaria (quest'ultima pure realizzata abusivamente, in quanto estesa, senza autorizzazione, dalle strutture comuni al campeggio all'intera, regolarmente assentite e fruibili, salvo le precisazioni sopra fornite, all'area includente tutti i lotti).

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

- E) del delitto previsto dagli artt. 110, 633 e 639-bis, c.p., perché, agendo nei modi e con le finalità meglio descritti ai capi A), B), C) e D), che precedono e con le qualifiche ed i poteri ivi indicati, arbitrariamente occupavano (nel senso di occupazione del sottosuolo, ma a ridosso della superficie) un'area demaniale prospiciente il lago di Varese, precisamente corrispondente ai mappali 4991, 605 e 4392, per una superficie totale di 5.430 mq., per l'appunto allocandovi reti di fognatura e distribuzione del gas non autorizzate, a servizio di costruzione abusive e di area abusivamente lottizzata.

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

- F) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 e 734 c.p., perché, in concorso, agendo come meglio descritto ai capi A), B), C) e D), che precedono e con le qualifiche ed i poteri ivi indicati, deturpavano le bellezze naturali di area sottoposta a vincoli e tutela normativa.

Fatti accertati in Azzate (VA), dal 1° ottobre 2010 sino al 27 luglio 2011 e con effetti permanenti sino alla data odierna.

I dettagliati addebiti costituiscono guida chiara per l'esame dei temi del *fumus commissi delicti* (I), del *periculum in mora* (II), di oggetto e modalità del sequestro (III).

I.

Nella richiesta del Pubblico Ministero si riferiscono con ampiezza - e coerentemente con gli atti depositati, coincidenti con l'intero fascicolo delle indagini preliminari - lo sviluppo e gli esiti delle attività investigative; a proposito delle quali si deve rimarcare come ad esse abbiano concorso diversi organi di Polizia giudiziaria, ciascuno dei quali ha apportato competenze e raccolto conoscenze specifiche.

Se ne richiamano i passaggi fondamentali:

< Il fascicolo procedimentale viene formato a seguito di comunicazione di notizia di reato della Polizia Locale di Azzate, Servizio convenzionato dei Comuni di Azzate e Daverio. Si tratta della c.n.r. del 13.10.2010, nella quale [redacted] in veste di legale rappresentante della società [redacted] con sede in [redacted] [redacted] viene segnalato per la violazione dell'art. 44, primo comma, lettera c), del D.P.R. n.380/2001 e con riferimento alla mancanza di qualsiasi titolo autorizzatorio per la realizzazione della rete di fognatura interna alla struttura residenziale/ricettiva ricadente nei mappali indicati, sita nel Comune di Azzate, con accesso dalla strada provinciale n. 36 e prospiciente il lago di Varese.

La Polizia Locale riferisce di aver "scoperto" l'abuso edilizio, comunque lo si voglia qualificare giuridicamente, a seguito di una missiva pervenuta al Comune di Azzate in data 7.6.2010 da parte del Consorzio Gestione Associata del Laghi e Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Ufficio Demanio Lacuale, trasmettendo istanza dello stesso [redacted] per la realizzazione di un'area con pontili, scivolo di alaggio e condutture per impianti presso la struttura residenziale di cui si tratta.

Il 27.2.2010, il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Azzate, [redacted] nel compiere la relativa istruttoria, evidenziava come all'interno del *campeggio* - così denominato per brevità, ma si tratta di area dove possono essere allocate anche strutture mobili di diverso tipo, *campers* etc. - esistesse una rete fognaria interna non autorizzata. A seguito di ciò, lo stesso Comune emetteva ingiunzione di sospensione dei lavori ed informava le Autorità competenti, con dichiarazione di incompatibilità edilizia-paesistica.

La fognatura risultava posata, in parte, anche su suolo demaniale e consisteva un esteso impianto inamovibile, atto a trasformare le unità da *campeggio*, *roulottes*, *caravans* e cassette mobili, in vere e proprie abitazioni di fatto, prive del requisito di provvisorietà, come per legge ed autorizzazione amministrativa in essere (posto che le uniche strutture fisse assentite risultavano essere quelle di comune utilizzo).

Una mutata gestione amministrativa del Comune di Azzate rompe un costume perpetuatosi negli anni, tale da far smarrire la "vista" sull'illiceità del comportamento dei titolari della citata società e, per riflesso, dei quotisti, associati quali possessori dei lotti dell'area e delle edificazioni abusive su di essa progressivamente realizzate.

Si tratta di vicenda a suo modo tipica: paradossalmente l'abuso minore, limitato ad un'unità immobiliare o a varianti della stessa può essere colto e segnalato, dall'Amministrazione locale o dalle polizie giudiziarie, per eccezione rispetto ad uno sfondo di legalità; mentre un abuso gigantesco, realizzato su un'area di molti ettari viene considerato troppo grande per essere vero, tanto da darsi per acquisito nel paesaggio urbano, nell'ipotesi più favorevole; ovvero, nell'ipotesi di protratta collusione, si autoalimenta con solidarietà criminali che impediscono di intervenire.

La Polizia Locale di Azzate chiede esplicitamente il sostegno formale della Procura della Repubblica, in forza del quale esegue un'ispezione dei luoghi.

L'esame della questione delle fognature rivela la situazione complessiva, e cioè la realizzazione di una lottizzazione abusiva e di un vero e proprio quartiere, illecitamente e completamente urbanizzato, in zona lacustre sottoposta a una pluralità di vincoli (paesaggistico, idrogeologico, archeologico) documentati in atti. Riferisce la Polizia giudiziaria impegnata in questa fase;

"Dall'attività ispettiva svolta è emerso che, come già indicato nel referto tecnico redatto in data 22/07/2010 dal [REDACTED] esiste effettivamente una rete di fognatura delle acque nere che collega la quasi totalità delle strutture abitative (per quanto è stato possibile accertare visivamente), al collettore fognario.

Inoltre si è rilevata l'esistenza della rete telefonica (con cavidotti interrati), potenzialmente in grado di servire tutte le piazzole del campeggio e della rete di illuminazione collettiva, anche queste realizzate in assenza di titolo abilitativi. A tal proposito è da rilevare che diverse strutture abitative risultano dotate di utenza di telefonia fissa, ed inoltre ogni vialetto di accesso alle varie piazzole è illuminato da punti luce collettivi (lampioni). Gli impianti di fornitura di acqua e gas non sono conformi a quanto dichiarato nelle relative pratiche edilizie, in quanto non si limitano a fornire solamente le colonnine delle piazzole, ma le reti sono state stabilmente modificate e prolungate sino all'interno dei moduli abitativi, garantendo così agli stessi una dotazione completa e continuativa di servizi. Infine si rileva che in molte piazzole, l'unità da campeggio (casa mobile, roulotte, ...) è stata sostituita o integrata da vere e proprie abitazioni prefabbricate e non. La presenza di queste edificazioni è stata rilevata in tutta l'area, anche nella fascia di rispetto di metri duecento antistante la riva del Lago di Varese."

Quand'anche si fosse in presenza di frammentari provvedimenti del Comune di Azzate - il comportamento delle cui amministrazioni, in carica precedentemente all'attuale, che ha fornito collaborazione alle indagini ed evidenziato gli illeciti, dovrà essere oggetto di indagine - si deve rilevare che per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo, come nel caso di specie, non vi è comunque spazio per l'applicazione della meno grave fattispecie di cui all'art. 44, primo comma, lett. a), DPR 380/2001; ed anche per questa via si conferma il *fumus commissi delicti* del contestato art. 44, primo comma, lett. c), DPR 380/2001.

Per un'ulteriore e chiara descrizione della materialità degli illeciti si rinvia altresì all'"ingiunzione di sospensione dei lavori - atto integrativo" del Comune di Azzate a pp. 67ss. degli atti.



Per una visione d'insieme degli effetti dell'attività illecita costantemente in corso da molti anni (ciò va evidenziato poiché l'unitarietà delle condotte va considerata - anche ai fini della prescrizione - come approccio non meccanico e da singolo intervento, ma organismo urbano in costante trasformazione, fondato sugli effetti dell'illecito-cardine di lottizzazione abusiva) si rinvia alla c.n.r. del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - N.O.E. Milano del 2 marzo 2012 e, in particolare, al raffronto tra la foto dello stato dei luoghi negli anni '80 a p. 86 degli atti (la situazione è quella di un campeggio, con strutture leggere e amovibili) e il rilievo aerofotogrammetrico di p. 82 che mostra un'area urbana, una città o un borgo che dir si voglia, che ha preso il posto del campeggio.

## II.

Quantunque riguardante la diversa questione della costruzione di *aliud pro alio* rispetto all'assentito, vale il richiamo ai principi affermati da Cass. III, n. 16392 del 17 febbraio - 27 aprile 2010 per lumeggiare il *periculum in mora*.

La giurisprudenza di legittimità usa per le opere illecite la categoria della "autonomia e novità" oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della "valutazione economico-sociale".

Nel caso di specie siamo in presenza di un fenomeno di variazione progressiva e continua dello stato dei luoghi, che crea elementi individuali (le abitazioni - ex strutture mobili di campeggio) e di servizio (gli impianti e le strutture comuni), suscettibili i primi di utilizzazione autonoma, di commerciabilità e di incremento di impatto antropico, in funzione sia della loro trasformazione che della dotazione (l'una e l'altra illecite) di servizi;

il tutto con una variazione del complessivo assetto e dell'intera morfologia dell'area, suscettibile di ulteriori incrementi: siamo in un situazione in cui è connaturato alla trasformazione in una vera e propria area urbana abitata di quello che doveva essere un semplice campeggio la progressiva e ulteriore modificazione di luoghi; il borgo abusivo creato dalla criminale e pervicace determinazione degli indagati è un "organismo", come gli illeciti sin qui commessi dimostrano, ancora in corso di realizzazione e incremento; ne discende la necessità del sequestro preventivo sotto il profilo del *periculum in mora* laddove l'intero compendio non fosse sottratto alla disponibilità delle persone che se ne sono sinora avvalse a scopi illeciti; non essendo sufficienti ad impedire la progressione criminosa, considerata la diversa e complementare natura dei reti ipotizzati, le sole ingiunzioni di sospensione dei lavori emesse il 28 settembre 2010 e il 13 gennaio 2011 dal Comune di Azzate;

il fatto che l'indagine tragga origine da una richiesta dello [REDACTED] di ampliare l'antropizzazione dell'area mediante la realizzazione di strutture para-portuali è indice significativo dello sviluppo illecito temibile; si deve sottolineare che questa iniziativa, lungi dal poter fondare un'asserzione di buona fede degli indagati, ne illumina l'atteggiamento di ritenuta impunità conseguita per il lungo tempo in cui distrazioni o connivenze (le indagini lo chiariranno) hanno garantito loro la possibilità di devastare molti ettari di territorio di elevato valore naturalistico;

nella situazione descritta il sequestro preventivo è suscettibile di conseguire i suoi precisi scopi di evitare che, pendente il procedimento, le condotte illecite possano essere aggravate, protratte o reiterate; peraltro i reati per i quali si procede prevedono la remissione in pristino dei luoghi, che pure dovrà essere garantita;

### III.

L'oggetto del sequestro deve essere specificamente indicato, ad integrazione della formulazione della richiesta qui in esame.

La contestazione - corretta ad avviso di questo giudice - della lottizzazione abusiva, così come l'accertamento dello sviluppo, ininterrotto e tuttora in essere, dell'intera area indicata, fa sì che tutte le opere insistenti su di essa, realizzate, edificate e trasformate senza titolo, costituiscano parti di quell'ampio intervento, illecito sotto il profilo urbanistico, formalmente e sostanzialmente (art. 734 c.pen.) lesivo dei vincoli a tutela del territorio, integrativo degli ulteriori reati contestati; dunque, nel momento in cui l'oggetto del sequestro viene determinato nell'"area", topograficamente e catastalmente individuata, esso comprende per accessione tutte le opere antropiche su di essa insistenti, nonché gli impianti realizzati illecitamente nell'immediato sottosuolo e meglio indicati al capo E: ciò corrisponde agli elementi strutturali e topici degli illeciti oggetto di addebito.

Ulteriori sintetiche considerazioni si impongono circa i destinatari del provvedimento e le modalità esecutive dello stesso.

La natura delle relazioni tra la società [redacted] e i singoli possessori di unità immobiliari che hanno portato all'attuale situazione, nonché la stratificazione di diritti reali, obbligazioni *propter rem*, rapporti negoziali, induce a ritenere che destinatari dell'esecuzione del provvedimento debbano essere gli indagati in epigrafe identificati e tutti i possessori a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili o titolari di diritti di credito esistenti nella [o relativi alla] area indicata in dispositivo;

la natura della misura cautelare richiesta prevede la competenza del Giudice per le indagini preliminari alla nomina del custode, che nel caso di specie si deve associare all'amministrazione; si richiama in tal senso, testualmente, Cass., II, n. 25372 del 6 maggio - 5 giugno 2009:

"in ordine alla fase ed alle modalità esecutive del sequestro preventivo, il contesto normativo al quale occorre far riferimento è costituito dall'art. 259, primo comma, c.p.p., art. 81, terzo comma e art. 104 disp. att. c.p.p. dai quali si desume che, in virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria (*in terminis* Cass. 46850/2004 Rv. 230444 - Cass. 18790/2008 Rv. 239891); dall'art. 259 c.p.p. si desume, poi, (sempre in virtù dell'art. 104 disp. att. c.p.p.) che l'autorità giudiziaria che determina le modalità esecutive, è l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro: quindi, il P.M. (in caso di sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p.), o il G.I.P. (in caso di sequestro conservativo e preventivo)";

nel caso di specie, peraltro, la complessità intrinseca dell'esecuzione del provvedimento pur in presenza della sua natura di atto a sorpresa, fa sì che sin da ora si debba prevedere per il Pubblico Ministero che lo porterà ad esecuzione la possibilità di conformare nell'immediatezza le attività del custode e la possibilità per lo stesso di avvalersi di ausiliari;  
mentre, in considerazione delle esigenze dei numerosi cittadini coinvolti nella vicenda in quanto abitanti del borgo abusivo, della necessità di interrompere ogni attività antropica produttiva di danno a beni collettivi e di programmare e progettare la rimessione in pristino anche mediante successive richieste conformative sottoposte alle Autorità giurisdizionali (Cass., III, n. 45791 del 12 ottobre - 26 novembre 2004), risulta necessario, con le specificazioni di cui sopra, allo stato, nominare custode di quanto in sequestro il Sindaco del Comune di Azzate; allo stesso deve essere sin da ora attribuita l'amministrazione, demandandogli la motivata richiesta di concessioni di facoltà d'uso di singoli beni o diritti esistenti nella [o relativi alla] area indicata in dispositivo, laddove non incompatibili con le finalità del presente provvedimento ovvero finalizzate alla riduzione del danno prodotto dai reati ovvero alla *restitutio in integrum* dei luoghi;

Visto l'art. 321 c.p.p.

p.q.m.

dispone il sequestro preventivo dell'intera area di cui ai mappali numeri 613, 974, 2232, 1007, 3988, 3991, 3992, 3993, 3994, 4428, 4429 e 4430, del Foglio 1, Comune di Azzate (VA) e Demaniali 4991, 605 e 4392, di tutte le opere insistenti su di essa indicate ai capi A e B, degli impianti realizzati nell'immediato sottosuolo e indicati ai capi D ed E;  
nomina custode e amministratore di quanto in sequestro il Sindaco del Comune di Azzate, nei sensi di cui in motivazione;  
manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento, per l'esecuzione, al Pubblico Ministero richiedente.

Varese, 17 agosto 2012



GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Giuseppe Battarino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 17 agosto 2012

IL CANCELLIERE ES



(Lucia Sincio)